

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

80.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori ZAVATTINI ed altri: Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (3794)	604	concernente la disciplina dei fertilizzanti (2110);
PRESIDENTE	604, 605	SATANASSI ed altri: Norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali (2356)
PELLIZZARI, <i>Relatore</i>	604	PRESIDENTE
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	605	PELLIZZARI, <i>Relatore</i>
SATANASSI	604	CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>
		SATANASSI
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Votazione segreta
Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1207);		
SATANASSI ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976		
		La seduta comincia alle 10.
		GIAMPAOLO MORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>E approvato</i>).

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Zavattini ed altri: Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri: « Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 giugno 1982.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 6 ottobre 1982, dopo aver iniziato la discussione sulle linee generali, la Commissione aveva deciso la costituzione di un Comitato ristretto. Informo che nel frattempo è anche pervenuto il parere favorevole della XII Commissione.

Il relatore onorevole Pellizzari ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. La proposta di legge n. 3497, pervenutaci dal Senato, tende ad armonizzare la legislazione nazionale vigente in materia di suddivisione tra bovini giovani e bovini adulti, ai regolamenti comunitari, che indicano come vitelli i bovini fino a 300 chilogrammi di peso. In effetti la nostra legislazione era in funzione più di dati di origine fiscale che di dati di origine tecnica e essendo stata abrogata, conseguentemente all'entrata in vigore del regime IVA - dal 1° gennaio 1973 - l'imposta di consumo, che era molto più gravosa sui vitelli che sui bovini adulti, non si può che essere favorevoli a che il peso per i bovini giovani previsto attualmente in 220 chilogrammi sia portato a 300.

È parso, invece, al Comitato ristretto che i colleghi del Senato abbiano commesso una imprecisione quando hanno

stabilito che le caratteristiche anatomo-fisiologiche dei vitelli debbano essere rappresentate dall'assenza del rumine; è abbastanza difficile immaginare che un vitello, ruminante per definizione, possa essere privo di rumine e quindi presenterò un emendamento al testo proposto dal Comitato ristretto, tendente a sostituire le parole: « dall'assenza o dallo scarsissimo sviluppo del rumine », con le seguenti: « dal mancato sviluppo funzionale del rumine ».

È importante evitare che ci siano differenze di trattamento rispetto agli altri paesi della CEE perché a legislazione variata ci troveremmo in Italia dei bovini fino a 220 chilogrammi di peso che sarebbero definiti vitelli, mentre si avrebbe un'altra categoria di bovini giovani dai 220 ai 300 chilogrammi non meglio definita, questo quando nell'ambito della Comunità si parla di vitelli fino ai 300 chili.

ANGELO SATANASSI. Il gruppo del partito comunista concorda con le considerazioni svolte dal relatore. Il punto di riferimento non deve certo essere costituito dal peso quanto dalle caratteristiche anatomo-fisiologiche del soggetto. È di queste che dobbiamo preoccuparci se vogliamo cercare di andare incontro ad interessi diversi che non sono sempre tra loro contrastanti; mi riferisco agli interessi degli allevatori (che oggi possono trovarsi nella condizione di vendere un bovino giovane che non essendo più vitello al momento in cui esce dalla stalla lo ridiventa, però, in fase di commercializzazione) e naturalmente agli interessi dei consumatori, che vedono derivare da operazioni di questo genere oneri sempre più pesanti per il loro bilancio.

Aver bene precisato quali debbano essere le caratteristiche anatomo-fisiologiche del bovino giovane mi sembra quindi un modo corretto per dare tranquillità sia agli allevatori sia ai consumatori ed evitare abusi nella fase di intermediazione o commercializzazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1983

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore in quanto condivido le sue proposte e le considerazioni fatte a proposito di un adeguamento della legislazione italiana in questo settore a quella comunitaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria " vitello " le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 280 che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomico-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del ruminale e dal colorito rosa lattescente o bianco rosato delle carni ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà posta direttamente in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge: Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1207); Satanassi ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti (2110); Satanassi ed altri: Norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali (2356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti » e delle pro-

poste di legge Satanassi ed altri: « Norme di attuazione della direttiva CEE numero 116 del 1976, concernente la disciplina dei fertilizzanti » e Satanassi ed altri: « Norme per la disciplina della produzione e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali ».

Comunico ai colleghi che gli Istituti sperimentali di Bari e di Modena hanno trasmesso le risposte alle informazioni che avevamo deliberato di chiedere loro nella seduta del 14 luglio scorso.

Dal momento che tutti gli aspetti della materia sono ormai stati chiariti penso che il Comitato ristretto, convocato in termini il più possibile ravvicinati, possa procedere alla predisposizione di un testo unificato dei tre provvedimenti in discussione, in modo da arrivare finalmente alla approvazione di un provvedimento tanto atteso ed importante, anche in considerazione del fatto che la nostra magistratura non ha una conoscenza organica e unitaria dei regolamenti in questa materia.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Sono favorevole alla sua proposta signor Presidente. Infatti solo stamattina ho ricevuto, come anche gli altri colleghi, le risposte ai quesiti che avevamo posto agli istituti in oggetto, per cui appare estremamente opportuno un momento di riflessione — al di là delle valutazioni di ordine tecnico e politico che vengono rimesse ai gruppi — soprattutto per prendere visione correttamente di quanto ci hanno scritto l'Istituto sperimentale agronomico di Modena, e l'Istituto sperimentale agronomico di Bari da noi sollecitati in data 14 luglio.

Oggi i fabbricanti di fertilizzanti nel nostro paese si muovono, a scelta, o in base alla legislazione nazionale o in base a quella comunitaria e ci sono stati dei magistrati che hanno già inviato, con sentenze, il Ministero dell'agricoltura ad insistere sull'organo legislativo affinché ci si adegui a questa direttiva.

Accetto pertanto la proposta del Presidente di un rinvio al Comitato ristretto ed auspico che in tempi brevi si possa

 VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1983

pervenire all'approvazione di un testo unificato.

ANGELO SATANASSI. A nome del gruppo comunista mi dichiaro favorevole alla proposta del Presidente.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimane pertanto stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Zavattini ed altri: « Integrazione alla legge 3 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22

dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3497).

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . —

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bellini, Binelli, Bortolani, Bruni, Cocco, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Ianni, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Politano, Rindone, Satanassi, Silvestri, Vagli, Zambon, Zuech.

La seduta termina alla 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO